

## ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL REGISTRO PRODUTTORI PILE E ACCUMULATORI - PROROGA AL 18 SETTEMBRE 2009

Il 26 giugno il Consiglio dei Ministri ha previsto la proroga per l'iscrizione al registro dei produttori ai sensi del decreto legislativo n. 188/2008 relativo alle pile e agli accumulatori.

La proroga è contenuta nell'art. 23, comma 1, del Decreto Legge sulle disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi economica (3) che recita: "All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole 'sei mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'nove mesi'".

Numerose Associazioni di categorie si erano espresse nei confronti del Ministro dell'Ambiente richiedendo la suddetta proroga o un periodo transitorio, necessari per mettere a punto gli strumenti necessari a consentire un corretto adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 188/2008.

È di particolare rilievo, infatti, il fatto che il Decreto definisce "produttore" chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza.

Ancora, per "immissione sul mercato" si intende la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità.

Ne consegue che, ad esempio, chi importa in Italia (anche da una casa madre estera) un veicolo, o una qualsiasi apparecchiatura dotata di pila, destinata ad essere venduta, o anche utilizzata come oggetto promozionale, rientra nella definizione di produttore ed è soggetto ai relativi obblighi. Non è invece soggetto chi importa il medesimo articolo per utilizzarlo direttamente.

I produttori di pile e accumulatori (così definiti) devono quindi iscriversi al Registro entro il 18 settembre 2009.

L'iscrizione è telematica, è assoggettata al pagamento di un corrispettivo annuale e va effettuata presso la CCIAA dove si trova la sede legale dell'impresa.

Una volta effettuata l'iscrizione, le Camere di Commercio comunicano il numero di iscrizione, che deve essere indicato dal produttore su tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali entro 30 giorni dal suo rilascio.

Le modalità di iscrizione al Registro sono contenute nell'Allegato III al D.Lgs. 188/08.

---

**Per qualsiasi ulteriore informazione, o per richiedere il testo completo dei provvedimenti citati,**

**VAI ALLA PAGINA [CONTATTI](#)**

**oppure SCRIVI all'indirizzo [ma.faina@startrash.it](mailto:ma.faina@startrash.it)**